



Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1664**

Disposizioni per la promozione della formazione del personale docente in materia di educazione al  
rispetto e alle relazioni

# Indice

1. DDL S. 1664 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	4
1.2.1. Testo DDL 1664 ....	5
1.3. Trattazione in Commissione ....	8
1.3.1. Sedute ....	9
1.3.2. Resoconti sommari ....	10
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) ....	11
1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 257(pom.) del 15/10/2025 ....	12
1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 258(ant.) del 22/10/2025 ....	19
1.3.2.1.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 259(pom.) del 28/10/2025 ....	26

## **1. DDL S. 1664 - XIX Leg.**

## 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

Disegni di legge

Atto Senato n. 1664

**XIX Legislatura**

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

---

Disposizioni per la promozione della formazione del personale docente in materia di educazione al rispetto e alle relazioni

---

Iter

**22 ottobre 2025:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1664**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **30 settembre 2025**; annunciato nella seduta n. 348 del 1 ottobre 2025.

Classificazione TESEO

FORMAZIONE PROFESSIONALE, INSEGNANTI, EDUCAZIONE, EGUAGLIANZA

[Articoli](#)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), AUTONOMIA SCOLASTICA (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Carmela Bucalo \(Fdi\)](#) (dato conto della nomina il 15 ottobre 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede redigente** l'8 ottobre 2025. Annuncio nella seduta n. 351 dell'8 ottobre 2025.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri e difesa), 5ª (Bilancio), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede referente** il 15 ottobre 2025. Annuncio nella seduta n. 355 del 16 ottobre

2025.

Parere delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Aff. esteri e difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio),  
10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1664

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

**N. 1664**

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MARTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2025

Disposizioni per la promozione della formazione del personale docente in materia di educazione al rispetto e alle relazioni

Onorevoli Senatori. - Grazie all'impegno del Governo e all'impulso del Ministro dell'istruzione e del merito, nelle nuove linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica è stato introdotto, per la prima volta in modo esplicito, l'educazione al rispetto, alla parità di genere e alla costruzione di relazioni corrette e positive come obiettivi trasversali da declinare in tutte le discipline.

Per la prima volta in Italia è stato avviato un piano strategico per supportare concretamente le istituzioni scolastiche nel conseguimento di tali obiettivi, ritenuti essenziali per la formazione delle nuove generazioni.

Sotto la spinta del Ministero dell'istruzione e del merito e con il contributo scientifico e operativo dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), sono state attivate azioni di supporto alle istituzioni scolastiche, tra cui l'autovalutazione dei bisogni formativi e dei percorsi di formazione continua rivolti a docenti e dirigenti. Tali interventi mirano a integrare in modo sistematico i temi del rispetto e della parità di genere nelle pratiche didattiche e nella progettazione educativa, valorizzando la scuola come comunità educante e presidio di prevenzione contro ogni forma di violenza e discriminazione.

In considerazione dei tragici accadimenti di cronaca, particolare attenzione è stata rivolta alla promozione della formazione tra pari, finalizzata alla condivisione di buone pratiche e modelli educativi innovativi, nonché all'attivazione di iniziative rivolte a studentesse e studenti, basate sull'analisi dei comportamenti giovanili e volte a sviluppare competenze relazionali, civiche e comunicative, anche attraverso spazi di ascolto e confronto tra pari.

Il nostro Paese può contare anche su un sistema di monitoraggio permanente per valutare l'efficacia delle strategie adottate, documentare le esperienze significative e garantire l'attuazione dei principi di parità e non discriminazione nelle istituzioni scolastiche.

Tali iniziative, frutto di un impegno istituzionale costante e coerente, rispondono all'obiettivo strategico di promuovere una cultura autentica e diffusa del rispetto verso ogni persona, in piena attuazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, e rappresentano un presidio fondamentale per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, anche in ambito digitale.

In questa stessa direzione si muovono le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, che attribuiscono alla scuola il ruolo di contesto educativo privilegiato per promuovere empatia, responsabilità affettiva e rispetto dell'altro attraverso un percorso formativo trasversale e integrato.

Alla luce di questo percorso già avviato, la presente proposta intende mettere le istituzioni scolastiche nelle condizioni concrete di realizzare pienamente gli obiettivi educativi richiamati.

In tal senso, diventa prioritario rafforzare e promuovere percorsi di formazione rivolti al personale docente, finalizzati allo sviluppo di competenze pedagogiche, metodologiche e relazionali sui temi del

rispetto e delle relazioni. Tali competenze rappresentano presupposti essenziali per un sistema scolastico capace di affrontare in modo consapevole e responsabile le sfide educative, sociali e culturali del nostro tempo. La formazione, infatti, non si esaurisce come intervento rivolto esclusivamente ai docenti, ma consente di dotare la comunità scolastica di strumenti adeguati a valorizzare l'educazione al rispetto e alla cittadinanza come dimensioni trasversali dell'esperienza educativa, integrandole in modo sistemico all'interno delle attività didattiche di tutte le discipline. Queste tematiche - espressamente richiamate nelle nuove Indicazioni nazionali - promuovono un'educazione che va oltre la semplice alfabetizzazione emotiva: un'educazione capace di accompagnare bambine e bambini, ragazze e ragazzi, in un percorso di crescita volto alla comprensione, al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze, attraverso un lavoro educativo profondo, continuativo e strutturato.

Il disegno di legge proposto si radica nei principi fondamentali della Costituzione italiana - pari dignità sociale, eguaglianza sostanziale, inclusione - e si ispira agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, in particolare alla *Dichiarazione universale dei diritti umani* delle Nazioni Unite del 1948, riaffermando il ruolo centrale dell'educazione nella costruzione di una società giusta, equa e rispettosa.

La scuola, quale contesto educativo privilegiato, rappresenta il luogo più idoneo per decostruire stereotipi e promuovere una cultura diffusa del rispetto dell'altro, obiettivo oggi perseguibile con maggiore efficacia e concretezza.

La proposta normativa si compone di cinque articoli:

- l'articolo 1 definisce oggetto e finalità della legge, precisando l'ambito di applicazione e gli obiettivi formativi generali;
- l'articolo 2 disciplina l'organizzazione dei percorsi di formazione per il personale docente, affidandone la promozione e il coordinamento al Ministero dell'istruzione e del merito, con il supporto dell'INDIRE;
- l'articolo 3 prevede che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, possano realizzare iniziative progettuali extracurricolari coerenti con le finalità della legge, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), e con le linee guida per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica;
- l'articolo 4 introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l'attuazione della legge non debba comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere una formazione mirata per il personale docente delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al fine di introdurre metodologie didattiche ed educative idonee ad accrescere l'empatia emotiva e affettiva, le competenze non cognitive, l'educazione al reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti, nonché la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a favorire un impatto positivo sull'ambiente scolastico, contribuendo allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, delle competenze relazionali delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in conformità ai principi costituzionali di pari dignità sociale, eguaglianza sostanziale e rispetto delle diversità, nonché ai diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948. Tali finalità sono altresì attuate in coerenza con le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183.

### Art. 2.



*(Formazione del personale docente)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell'istruzione e del merito si avvale dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per promuovere ed erogare percorsi di formazione rivolti al personale docente delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono finalizzati allo sviluppo di competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche funzionali alla promozione della cultura del rispetto e delle relazioni corrette e consapevoli, al superamento di stereotipi, pregiudizi culturali, discriminazioni e disuguaglianze, nonché alla diffusione della consapevolezza emotiva e della gestione non violenta dei conflitti.
3. Le attività formative comprendono moduli di aggiornamento, accompagnamento e supporto alla progettazione educativa e didattica, anche mediante l'individuazione, la condivisione e la disseminazione di buone pratiche e di modelli educativi innovativi.

Art. 3.

*(Iniziative progettuali delle istituzioni scolastiche)*

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, promuovono e realizzano iniziative progettuali finalizzate a favorire lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, dell'empatia e delle competenze relazionali, tenendo conto del livello di maturazione cognitiva ed emotiva di alunne e alunni, studentesse e studenti.
2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito delle attività extracurricolari e inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in coerenza con le linee guida per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, valorizzando le potenzialità educative di tutte le discipline per lo sviluppo della dimensione relazionale e valoriale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche si avvalgono delle forme di flessibilità e autonomia organizzativa e didattica previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dell'autonomia scolastica e dell'organico dell'autonomia.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_commissione&did=59592](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59592)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

## 1.3.2.1.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 257(pom.) del 15/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7<sup>a</sup> Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2025

257<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

[MARTI](#)

*indi della Vice Presidente*

[COSENZA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1518\)](#) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario**

(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio, rispetto alle proposte accantonate, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.60, che è pertanto inammissibile ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, e parere di tenore non ostativo sull'emendamento 1.97 (identico all'emendamento 1.96 testo 2).

Rileva, quindi, che, poiché la Commissione bilancio non si è ancora espressa sugli emendamenti 1.93, 2.2 (testo 2), 2.9 (testo 2) e 3.100, essi restano accantonati.

Avverte, infine, che i senatori Castellone e Pirondini hanno presentato, accogliendo l'invito rivolto in tal senso dal relatore e dal Governo, l'ordine del giorno G/1518/4/7 (risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.21), pubblicato in allegato, sul quale invita il relatore ad esprimersi.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere favorevole sul suddetto atto di indirizzo, a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Si associa il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO.

Il [PRESIDENTE](#) invita, quindi, il relatore a proseguire con l'espressione del parere sulle proposte emendative rimaste accantonate, stante l'assenza dei proponenti dell'ordine del giorno, di cui dispone un momentaneo accantonamento.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.96 (testo 2) e 1.97. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.93, a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Invita, quindi, la Commissione a pronunciarsi con un voto favorevole sull'emendamento 3.100, di sua iniziativa.

Sugli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.9 (testo 2) si riserva di esprimersi successivamente.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, espresso parere favorevole sull'emendamento 3.100, concorda con il relatore in merito ai restanti emendamenti.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha confermato l'accantonamento degli emendamenti 1.93, 2.2 (testo 2), 2.9 (testo 2) e 3.100, la senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accoglie la proposta del relatore e del rappresentante del Governo e riformula conseguentemente l'emendamento 1.93 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di evitarne la decadenza per assenza dei firmatari, aggiunge la firma all'emendamento 1.96 (testo 2), che, posto congiuntamente in votazione con l'identico emendamento 1.97, la Commissione approva all'unanimità.

Fa indi presente che gli emendamenti accantonati saranno esaminati non appena la Commissione ne avrà concluso l'esame in sede consultiva.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, momentaneamente sospeso.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(943) DE CRISTOFARO e altri. - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole**

**(294) Cecilia D'ELIA e altri. - Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione**

**(579) Giulia COSENZA. - Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio**

**(979) Alessandra MAIORINO e altri. - Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione**

**(1064) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica**

**(1394) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione sentimentale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali, private e paritarie**

**(1664) MARTI. - Disposizioni per la promozione della formazione del personale docente in materia di educazione al rispetto e alle relazioni**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 943, 294, 579, 979, 1064 e 1394, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1664, e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 30 settembre.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso, composto di cinque articoli, reca disposizioni volte a promuovere una formazione mirata per il personale docente in materia di educazione al rispetto e alle relazioni.

Dà conto, in primo luogo, dell'articolo 1, che finalizza la suddetta formazione all'introduzione di metodologie didattiche ed educative idonee ad accrescere l'empatia emotiva e affettiva, le competenze non cognitive, l'educazione al reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti, nonché la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione.

Le suddette finalità sono perseguite mediante interventi diretti a favorire un impatto positivo sull'ambiente scolastico, in quanto volti a sviluppare l'intelligenza emotiva e le competenze relazionali degli studenti, nonché in conformità e in coerenza con i seguenti parametri: i principi costituzionali di pari dignità sociale, eguaglianza sostanziale e rispetto delle diversità; i diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, adottate dal Ministro dell'istruzione e del merito nel 2024.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell'istruzione e del merito si avvale dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per promuovere ed erogare percorsi di formazione rivolti al personale docente delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

I percorsi di formazione sono finalizzati allo sviluppo di competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche funzionali alla promozione della cultura del rispetto e delle relazioni corrette e consapevoli,

al superamento di stereotipi, pregiudizi culturali, discriminazioni e disuguaglianze, nonché alla diffusione della consapevolezza emotiva e alla gestione non violenta dei conflitti. Le attività formative comprendono moduli di aggiornamento, accompagnamento e supporto alla progettazione educativa e didattica.

Prosegue con l'illustrazione dell'articolo 3, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, promuovono e realizzano iniziative progettuali finalizzate a favorire lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, dell'empatia e delle competenze relazionali, tenendo conto del livello di maturazione cognitiva ed emotiva degli studenti. I progetti sono realizzati nell'ambito delle attività extracurricolari e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in coerenza con le linee guida per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, valorizzando le potenzialità educative di tutte le discipline.

Precisa che, per la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo in esame, le istituzioni scolastiche si avvalgono delle forme di flessibilità e autonomia organizzativa e didattica previste dalla normativa vigente in materia, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dell'autonomia scolastica e dell'organico dell'autonomia.

Fa menzione, infine, degli articoli 4 e 5, che recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la fissazione della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In ragione dell'affinità di contenuti, propone di congiungerne la discussione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 943, 294, 579, 979, 1064 e 1394.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ( [n. 304](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Esame e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, evidenziando che esso, composto di quindici articoli, reca modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Illustra, in primo luogo, l'articolo 1, che novella l'articolo 1 del richiamato regolamento, dedicato alle disposizioni preliminari. Specifica che le modifiche introdotte riguardano l'aggiornamento delle definizioni contenute nelle disposizioni preliminari, in particolare in relazione al Ministero vigilante e alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la previsione della facoltà per gli enti di ricerca pubblici o privati non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di stipulare direttamente le convenzioni per assoggettarsi alle attività di valutazione dell'ANVUR e l'inserimento di un riferimento esplicito alle attività svolte dall'Agenzia a livello internazionale ed europeo.

In relazione all'articolo 2, fa presente che esso amplia la rosa di principi che guidano l'azione dell'Agenzia; prevede che il programma annuale delle attività dell'Agenzia sia predisposto sulla base di linee guida di indirizzo definite dal Ministro; prevede che l'Agenzia possa svolgere l'attività di valutazione anche nei confronti di soggetti di altri Paesi; inserisce un riferimento al potere dell'ANVUR di adottare regolamenti volti a disciplinare la propria attività di valutazione; semplifica la procedura di nomina dei Comitati di esperti internazionali incaricati di valutare l'operato dell'Agenzia. Fa cenno, quindi, all'articolo 3, che introduce diverse modifiche volte a ridefinire le competenze, le funzioni e i criteri dell'attività valutativa svolta dall'Agenzia, con specifico riferimento alla qualità delle attività formative, scientifiche e organizzative degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.



Si sofferma poi sull'articolo 4, che novella l'articolo 4 del citato regolamento, in materia di risultati dell'attività di ricerca. Le modifiche introdotte sono volte: ad attribuire espressamente al Ministero dell'università e della ricerca la facoltà di valutare l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali alle strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi; a modificare la denominazione del rapporto biennale pubblicato dall'Agenzia in "Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca".

Per quanto concerne l'articolo 5, precisa che esso novella l'articolo 5 del citato regolamento, in materia di raccolta e analisi di dati da parte dell'Agenzia. Nello specifico, oltre ad inserire i consueti riferimenti alle istituzioni AFAM, le modifiche sono volte a prevedere che l'Agenzia assicuri la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati per le proprie attività attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nonché a precisare che la collaborazione con il Ministero sul fronte dello sviluppo e dell'integrazione dei sistemi informativo-statistici si estende anche agli organi di consulenza del Ministero stesso.

Menziona, inoltre, l'articolo 6, che interviene sulla disciplina degli organi dell'ANVUR, elevando al rango degli altri organi il Direttore generale e il Comitato consultivo, e ridefinendo la loro durata in carica.

Passa, quindi, a dar conto dei restanti articoli, a partire dall'articolo 7, che sostituisce l'articolo 7 del regolamento, relativo alla figura del Presidente dell'Agenzia, stabilendo nuove modalità di nomina e di determinazione del trattamento economico, nonché prescrivendo la natura a tempo pieno dell'incarico e l'incompatibilità dello stesso con ogni altro rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 8 del regolamento, relativo al Consiglio direttivo dell'Agenzia, al fine, tra l'altro, di ridurre da sette a cinque, compreso il Presidente, il numero di componenti e di rimodulare le procedure di nomina e di determinazione del trattamento economico dei componenti diversi dal Presidente.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 9 del regolamento, dedicato al collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. Rispetto al testo vigente: si prevede che i componenti debbano essere revisori legali; si sottrae la designazione di uno dei tre componenti al Ministro vigilante e la si attribuisce alla Corte dei conti; si prevede che proprio il componente da essa nominato svolga le funzioni di Presidente del collegio; si fissano limiti alla definizione del trattamento economico.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 10 del regolamento, relativo al Direttore dell'Agenzia. Le principali modifiche concernono il cambio di denominazione della figura, che diventa "Direttore generale", e una modifica del regime di incompatibilità.

L'articolo 11 introduce modifiche che riguardano la composizione del Comitato consultivo, che è ridotto da 17 a 9 membri, mentre l'articolo 12 introduce modifiche che riguardano l'organizzazione amministrativa e il funzionamento dell'Agenzia, e sono tese, oltreché a rimuovere i riferimenti ormai desueti a regimi transitori, a valorizzare l'autonomia regolamentare e finanziaria dell'Agenzia.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 13, che abroga la norma che ha consentito all'Agenzia, nella fase di avvio delle proprie attività istituzionali, di ricorrere a forme contrattuali flessibili di assunzione di personale, e dell'articolo 14, che dispone la sostituzione dell'allegato A del regolamento, concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, con un nuovo allegato che recepisce gli incrementi di dotazione disposti nell'ultimo quindicennio.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR.

Il [PRESIDENTE](#), in accoglimento della richiesta avanzata da alcuni Gruppi per le vie brevi di svolgere un ciclo di audizioni sull'atto in titolo, propone di fissare per le ore 12 di domani 16 ottobre il termine entro cui trasmettere eventuali richieste di audizione in ragione di due per Gruppo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario**

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio si è espressa sulle proposte emendative rimaste accantonate: il parere è contrario sull'emendamento 1.93, mentre è di tenore non ostativo sugli emendamenti 1.93 (testo 2) e 3.100, nonché sugli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.9 (testo 2), a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che essi siano riformulati in un identico testo di cui dà lettura.

Dopo aver ricordato che il relatore e il Governo hanno precedentemente espresso parere favorevole sull'ordine del giorno G/1518/4/7, a condizione di una sua riformulazione, invita i proponenti ad esprimersi al riguardo.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S), dopo avervi aggiunto la firma, riformula l'ordine del giorno G/1518/4/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI) riformula l'emendamento 2.9 (testo 2), secondo le indicazioni della Commissione bilancio, in un testo 3, pubblicato in allegato.

Anche la senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), dopo avervi aggiunto la firma, riformula l'emendamento 2.2 (testo 2), in conformità alla proposta della Commissione bilancio, in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), ad integrazione del parere già reso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.2 (testo 3) e 2.9 (testo 3).

Si associa il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO.

Posto ai voti, l'emendamento 1.93 (testo 2) è approvato dalla Commissione all'unanimità.

Con votazione congiunta, sono quindi approvati gli identici emendamenti 2.2 (testo 3) e 2.9 (testo 3).

Il [PRESIDENTE](#) rileva che anche su questa votazione la Commissione si è espressa all'unanimità.

E', infine, posto in votazione l'emendamento 3.100, che la Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) informa che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**

**N. [1518](#)**

**G/1518/4/7 (testo 2)**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario",

premesso che

l'articolo 1 reca "Disposizioni in materia di reclutamento universitario";

il disegno di legge rivede profondamente i requisiti per l'accesso alla carriera accademica, nonché le procedure e le modalità di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari;

sia per i professori che i ricercatori universitari, da reclutare alla luce delle nuove modalità e procedure definite dal presente disegno di legge, sono previsti obblighi didattici;

valutato che il crescente incremento di studentesse e studenti disabili, con disturbi specifici di apprendimento e più in generale portatori di bisogni educativi e formativi speciali, richiederebbe di valorizzarne i percorsi formativi garantendo specifiche professionalità che dimostrino adeguate capacità didattiche per interventi personalizzati e differenziati,

*impegna il Governo:*

a rafforzare gli interventi volti alla sensibilizzazione del personale docente universitario nei

confronti degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES);

a valutare l'opportunità di valorizzare, anche mediante provvedimenti di carattere normativo, le competenze didattiche specifiche finalizzate alla didattica personalizzata per l'inclusione universitaria degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES).

**G/1518/4/7 (ex em.to 1.21)**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1518, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario",

premesso che l'articolo 1 reca "Disposizioni in materia di reclutamento universitario";

in particolare, al comma 2, nel novellare l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero nello stabilire i requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari, sono considerati ed enumerati nello specifico dalla lettera *a)* fino alla lettera *f)*, i relativi parametri e criteri cui detti requisiti si conformano;

considerato che la norma appare, per via generale, poco sensibile al tema dell'inclusione, in quanto nessun requisito richiesto ai fini della produttività e della qualificazione scientifica può garantire di per sé il possesso di competenze didattiche specifiche per una didattica personalizzata, limitando in tal modo gli spazi costituzionali del diritto allo studio;

valutato che il crescente incremento di studentesse e studenti disabili, con disturbi specifici di apprendimento e più in generale portatori di bisogni educativi e formativi speciali, richiederebbe, viceversa, di valorizzarne i percorsi formativi garantendo specifiche professionalità che dimostrino adeguate capacità didattiche per interventi personalizzati e differenziati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, anche con provvedimenti di carattere normativo, ogni iniziativa utile affinché - laddove richieste - siano garantiti, fra i requisiti citati in premessa, competenze didattiche specifiche finalizzate alla didattica personalizzata per l'inclusione universitaria degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES).

Art. 1

**1.93 (testo 2)**

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Aurora Florida](#), [Cattaneo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'Università di Bolzano, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate ad insegnamenti in lingua tedesca, i competenti organi dell'Università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e di professore associato, in misura non superiore al dieci per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei paesi dell'area linguistica tedesca ed in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il quale è effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione alla docenza ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al primo periodo».

Art. 2

**2.2 (testo 3)**

[Cattaneo](#), [Castellone](#), [Unterberger](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.». "

## **2.9 (testo 3)**

[Marcheschi](#), [Fallucchi](#), [Bucalo](#), [Cosenza](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.». "

## 1.3.2.1.2. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 258(ant.) del 22/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2025

258<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

**(943) DE CRISTOFARO e altri.** - *Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole*

**(294) Cecilia D'ELIA e altri.** - *Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione*

**(579) Giulia COSENZA.** - *Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio*

**(979) Alessandra MAIORINO e altri.** - *Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione*

**(1064) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA** - *Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica*

**(1334) Vincenza ALOISIO e altri.** - *Delega al Governo per l'introduzione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado*

**(1394) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE** - *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione sentimentale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali, private e paritarie*

**(1664) MARTI.** - *Disposizioni per la promozione della formazione del personale docente in materia di educazione al rispetto e alle relazioni*

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 943, 294, 579, 979, 1064, 1394 e 1664; congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1334 e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) comunica che a norma dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge nn. 943, 294, 579, 979, 1064 e 1394, già assegnati in sede redigente, sono stati rimessi alla sede referente, su richiesta dei senatori Cecilia D'Elia, Crisanti, Vincenza Rando, Verducci e Daniela Sbröllini. Propone che venga data per acquisita la discussione finora svolta in sede redigente.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale la finalità del provvedimento è prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possa determinare comportamenti a rischio, quali bullismo, cyberbullismo o qualsiasi forma di

prevaricazione, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, favorendo il pieno sviluppo della persona umana attraverso l'educazione al reciproco rispetto, all'empatia e alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.

Specifica che, a tal fine, l'articolo in commento delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della provvedimento in esame, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi volti a introdurre l'educazione alla relazione e ai sentimenti nelle scuole, quale disciplina curricolare obbligatoria affinché, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione, le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado possano, in particolare: promuovere progetti-obiettivo specifici, ovvero percorsi formativi che volgano a un corretto sviluppo degli affetti, delle emozioni e dell'intelligenza relazionale ed empatica; usufruire di un incremento del monte ore scolastico, pari ad almeno un'ora settimanale, finalizzato all'insegnamento frontale dell'educazione alla relazione e ai sentimenti da coltivare; avvalersi di un fondo da istituire per l'aggiornamento del corpo docente, per valorizzare e raffinare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione alla relazione e ai sentimenti nonché per promuovere sperimentazioni di nuove competenze culturali e trasversali rivolte al gruppo classe. Passa indi a dar conto del comma 2 del medesimo articolo 1, che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi, prevedendo, tra l'altro, che essi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con gli altri Ministri competenti per materia. Menziona poi il comma 3 dell'articolo in commento, ai sensi del quale il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali e si avvale del supporto dell'Unione delle province d'Italia, dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Associazione nazionale comuni isole minori, sentite le associazioni di categoria direttamente interessate.

Fa cenno, infine, al comma 4 dell'articolo 1, che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che definisce i principi e i criteri direttivi, tra i quali: l'implementazione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti, quale approccio didattico finalizzato a fornire agli studenti le competenze necessarie per comprendere e comunicare sentimenti ed emozioni in modo sano ed efficace, nonché per favorire lo sviluppo interpersonale e relazionale; l'incremento del monte ore scolastico nella misura di un'ora aggiuntiva settimanale, da utilizzare per l'introduzione dell'educazione alla relazione e ai sentimenti, quale disciplina curricolare senza valutazioni formali o in termini di voto; il sostegno di attività didattiche aggregative, quali laboratori teatrali, dibattiti, gruppi di ricerca e intervento, gruppi di narrazione e di ascolto, intese a identificare e condividere le emozioni; la promozione di gruppi di lettura, eventi dedicati alla lettura ad alta voce di testi letterari e cineforum; la previsione che il riparto delle risorse stanziare tenga conto dei tassi di abbandono scolastico e di povertà educativa relativi alle singole aree o regioni.

Tra i principi e i criteri direttivi è prevista anche l'istituzione di un apposito fondo, destinato a provvedere: all'aggiornamento o alla formazione continua del corpo docente; al supporto alle istituzioni scolastiche per la formazione, nonché all'affiancamento al corpo docente del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico; a un'equa retribuzione per l'insegnamento dell'educazione alla relazione e ai sentimenti; al finanziamento di attività educative e pedagogiche collaterali, guidate da pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, strettamente connesse all'insegnamento dell'educazione relazionale.

Menziona, quindi, gli articoli 3, recante disposizioni finanziarie, e 4, che reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni del provvedimento in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Fa riferimento, infine, all'articolo 5, che disciplina l'entrata in vigore del provvedimento in esame.



In ragione dell'affinità di contenuto, propone di congiungere l'esame del disegno di legge appena illustrato con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 943, 294, 579, 979, 1064, 1394 e 1664.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1518) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 15 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione affari costituzionali si è espressa sugli emendamenti approvati con un parere di tenore non ostativo e che il relatore ha presentato l'emendamento di coordinamento, coord. 1, pubblicato in allegato.

Il Coord. 1 è posto ai voti e approvato.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione del conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica, esprime un giudizio fortemente critico nei confronti del provvedimento, stigmatizzando la mancata disponibilità ad accogliere gli emendamenti presentati dalle forze di opposizione, che avrebbero sensibilmente migliorato il testo. Dopo aver ricordato che l'indisponibilità si è manifestata persino nei confronti di ordini del giorno della propria parte politica, conclude ribadendo la contrarietà alla riforma del sistema di reclutamento del personale ricercatore docente universitario proposta dal disegno di legge in esame.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), nel dichiarare di condividere le considerazioni appena svolte, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Partito democratico, deplorando a sua volta l'incapacità del Governo e della maggioranza di accogliere le proposte dei Gruppi di opposizione.

Ha indi incidentalmente la parola il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), il quale tiene a precisare che le rilevanti modifiche introdotte rispetto al provvedimento trasmesso dal Governo sono state apportate in esito alle indicazioni emerse in sede di Comitato ristretto, nell'ambito del quale ricorda che è stato ampiamente valorizzato il contributo delle forze di opposizione. Dopo aver richiamato alcuni interventi qualificanti, quali quelli relativi alla composizione delle commissioni di esame e alla mobilità del personale ricercatore e docente, che hanno fatto tesoro delle conclusioni del Comitato ristretto, fa presente che l'attività istruttoria in Commissione ha consentito un indiscutibile miglioramento del testo ora in votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Occhiuto a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ( [n. 304](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che nella giornata di ieri si è svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo e avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere trasmesse successivamente.

Prende atto la Commissione.

In discussione generale interviene il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), il quale esprime un giudizio

fortemente critico nei confronti del provvedimento in titolo, deplorando che esso mina l'indipendenza della valutazione della ricerca, ponendo l'ANVUR sotto l'egida ministeriale. Al riguardo, giudica emblematiche le disposizioni che demandano al Ministro la definizione delle linee guida di indirizzo dell'Agenzia, nonché la designazione dei componenti del Consiglio direttivo e del Presidente. Richiama indi il parere reso dal Consiglio di Stato sull'atto in esame, in cui emerge una valutazione critica in ordine alla lesione dell'indipendenza dell'Agenzia, di cui auspica che si tenga conto in sede di espressione del parere da parte della Commissione.

Ribadisce che la propria parte politica ritiene imprescindibile mantenere l'attuale indipendenza dell'Agenzia, nell'ottica di una valutazione trasparente delle strutture universitarie al fine di valorizzare le eccellenze, anche in sede di ripartizione della quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario degli Atenei.

Censura conclusivamente la volontà di scardinare l'Agenzia, che rappresenta da anni - a suo giudizio - uno dei principali pilastri della qualità del sistema accademico italiano.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Puglia ( [n. 325](#) )**

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Friuli Venezia Giulia ( [n. 326](#) )**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

La senatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) riferisce sugli atti del Governo, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere. Specifica che essi recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Puglia (A.G. 325) e Friuli Venezia Giulia (A.G. 326). Ricorda che si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Evidenzia, in primo luogo, che gli schemi di decreto in esame, corredati dai relativi allegati, concernono le richieste di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale del 18 luglio 2022, con il quale è stato approvato il programma finanziato, per le annualità 2022-2024, nell'ambito del Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

Quanto all'Atto del Governo n. 325, sottolinea che la proposta di rimodulazione, di iniziativa dell'ex Segretariato Regionale per la Puglia, prevede di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento denominato "Intervento di recupero e restauro della chiesa di San Giovanni evangelista a San Cesario di Lecce" a favore dell'intervento denominato "Progetto di consolidamento e restauro della chiesa di Santa Maria delle Grazie", per un importo complessivo oggetto di rimodulazione pari a 146.000 euro a valere sull'annualità finanziaria 2024.

Al riguardo, segnala che entrambi gli interventi interessati dalla proposta di rimodulazione hanno subito una riduzione dell'importo complessivo originariamente approvato. In particolare, l'intervento oggetto di riduzione era originariamente finanziato per un importo complessivo pari a 250.000 euro, successivamente ridottosi di un importo pari a 104.000 euro, e l'intervento beneficiario della proposta di rimodulazione era originariamente finanziato per un importo complessivo pari a 500.000 euro, successivamente ridottosi di un importo pari a 350.000 euro.

Stanti le riduzioni degli importi sopra indicate, - prosegue la relatrice - l'ex Segretariato Regionale per la Puglia ha ritenuto necessario formulare la richiesta di rimodulazione in oggetto valutando come prioritaria la realizzazione dell'intervento avente ad oggetto la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. La Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha sottoposto la proposta di rimodulazione ai Comitati tecnico-scientifici per le Belle Arti e per il Paesaggio che hanno espresso parere favorevole alla rimodulazione.

Passa, quindi, a dar conto dell'Atto del Governo n. 326, in riferimento al quale segnala che l'ex



Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha fatto propria la richiesta presentata dalla Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste, che prevede di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento denominato "Sostituzione gronde pluviali e caldaie", avente ad oggetto la medesima biblioteca, a favore dell'intervento denominato "Manutenzione ordinaria e straordinaria di conservazione dell'immobile e realizzazione di superamento barriere architettoniche, cognitive e sensoriali" a beneficio della stessa biblioteca per un importo complessivo oggetto di rimodulazione pari a 100.000 euro a valere sull'annualità finanziaria 2024.

Al riguardo, all'intervento oggetto di riduzione era stato originariamente assegnato un finanziamento pari a 252.000 euro, successivamente ridottosi di un importo pari a 60.000 euro.

La Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste ha ritenuto necessario formulare la richiesta di rimodulazione in oggetto valutando come prioritaria la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di conservazione dell'immobile sede della Biblioteca medesima anche finalizzati al superamento barriere architettoniche, cognitive e sensoriali, che non hanno trovato completa copertura con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tenuto anche conto che le risorse disponibili per la realizzazione dell'intervento denominato "Sostituzione gronde pluviali e caldaie" non risultano comunque sufficienti a garantirne la realizzazione.

Conclude informando che la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali ha sottoposto la proposta di rimodulazione al Comitato tecnico-scientifico per le Biblioteche e gli Istituti Culturali, che ha espresso parere favorevole alla rimodulazione.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale congiunta, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (Fdl) propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi gli atti del Governo.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà separatamente alla votazione di ciascuna delle proposte di parere favorevole.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 325, posta ai voti, è accolta dalla Commissione.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 326, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e accolta.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI**

La [PRESIDENTE](#) comunica che, stante l'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, le sedute già convocate alle ore 14,15 di oggi e alle ore 9,30 di domani, giovedì 23 ottobre, non avranno luogo. Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1518](#)

### Coord. 1

Il Relatore

*All'articolo 1:*

*al comma 1-bis, introdotto dagli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2), al capoverso Art. 17-bis:*

*al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo» inserire le seguenti: «scientifico-disciplinare» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, documentati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3», e, al terzo periodo, sostituire le parole: «sul sito» con le seguenti: «nel sito internet»;*

*al comma 4, sostituire la parola: «docenti» con la seguente: «professori»;*

*alla rubrica, sostituire la parola: «Elenchi» con la seguente: «Liste»;*

*al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*al numero 1-bis), introdotto dall'emendamento 1.42 (testo 2), al capoverso a-bis), sostituire le parole: «curriculum vitae» con la seguente: «curriculum»;*

*al numero 3), come sostituito dagli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2):*

*al capoverso b-bis), numero 3), sostituire le parole: «è in ogni caso è assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione» con le seguenti: «almeno due componenti» e aggiungere in fine la seguente parola: «settore»;*

*al capoverso b-ter):*

*all'alinea, sostituire le parole: «i criteri di cui alla medesima sono integrati dai seguenti» con le seguenti: «integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti»;*

*al numero 1), sostituire le parole: «il numero complessivo dei componenti della commissione è pari a tre» con le seguenti: «tre componenti», le parole: «è individuato» con la seguente: «individuato», nonché le parole: «sono sorteggiati» con la seguente: «sorteggiati»;*

*al numero 2), sostituire le parole: «non possono far parte delle commissioni i» con le seguenti: «esclusione dei», nonché le parole: «sono già stati» con le seguenti: «sono stati»;*

*al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

*al numero 1-bis), introdotto dall'emendamento 1.42 (testo 2), al capoverso a-bis), sostituire le parole: «curriculum vitae» con la seguente: «curriculum»;*

*al numero 2), come sostituito dagli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2), al capoverso b-bis):*

*al numero 1), sostituire le parole: «di cui alla lettera b)» con le seguenti: «di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)»;*

*al numero 2), sostituire la parola: «relativa» con la seguente: «relative»;*

*al numero 3), sostituire le parole: «è in ogni caso assicurata la presenza di almeno due componenti della commissione» con le seguenti: «almeno due componenti» e aggiungere in fine la seguente parola: «settore»;*

*al comma 3-bis, introdotto dagli identici emendamenti 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2), sostituire le parole: «come introdotto dalla presente legge» con le seguenti: «introdotto dal comma 1-bis del presente articolo», dopo le parole: «del medesimo articolo» inserire le seguenti: «17-bis» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, introdotte rispettivamente dai commi 2 e 3 del presente articolo»;*

*al comma 3-ter, introdotto dall'emendamento 1.93 (testo 2), sostituire le parole: «dell'Università di Bolzano» con le seguenti: «della Libera università di Bolzano» e dopo le parole: «n. 240,» inserire le seguenti: «come sostituito dal comma 1 del presente articolo,».*

*Dopo il comma 3-ter inserire il seguente: "3-quater). Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 7:*

*al comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «per essere inclusi nelle liste di cui all'art. 17-bis»;*

*al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura» sono sostituite dalle seguenti: «essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia cui si riferisce la procedura»;*

*b) all'articolo 15, comma 2, lettera a), le parole: «ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della*

individuazione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica»;

c) all'articolo 23, comma 2, *le parole: «dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti:*  
«dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16».

## 1.3.2.1.3. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 259(pom.) del 28/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7<sup>a</sup> Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2025

259<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

[MARTI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusasi.

In tale sede è stato deciso di svolgere un ciclo di audizioni sui disegni di legge in materia di introduzione dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole (A.S. n. [943](#) e abbinati) ed è stato fissato alle ore 12 di lunedì 3 novembre il termine entro il quale i Gruppi potranno trasmettere alla Presidenza proposte di soggetti da audire, nel numero massimo di due per ciascun Gruppo. Anche con riferimento al disegno di legge n. [1112](#) recante "Misure per la promozione e la valorizzazione dell'architettura", si è stabilito di svolgere un ciclo di audizioni e, a tal fine, si è convenuto di fissare alle ore 13 di lunedì 3 novembre il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire proposte di audizione, nel limite di due soggetti per Gruppo.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deciso di calendarizzare, non appena sarà conclusa la sessione di bilancio, i seguenti provvedimenti: il disegno di legge n. [566](#), recante "Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (*Basic Life Support - early Defibrillation* - BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado"; il disegno di legge n. [1499](#), recante "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle Grotte d'Italia".

La Presidenza è stata inoltre autorizzata a prendere contatti con la Presidenza della 3<sup>a</sup> Commissione permanente al fine di avviare l'esame del disegno di legge n. [1343](#), recante "Istituzione di scuole statali all'estero nella città di Londra e nella Repubblica federale di Germania", assegnato alle Commissioni 3a e 7a riunite in sede redigente.

Informa inoltre che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di avviare, non appena assegnato e compatibilmente con i vincoli posti dalla sessione di bilancio, l'esame del disegno di legge n. [1695](#), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recante "Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»".

Comunica inoltre che è pervenuta, per il tramite del Presidente del Senato, lettera del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Theodoros Rousopoulos, il quale invita gli Stati membri ad istituire in tutti gli istituti scolastici l'"Ora del Consiglio d'Europa".

Informa conclusivamente dell'iniziativa "Io leggo perché" promossa dall'Associazione italiana editori (AIE), invitando i senatori a prenderne parte.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ( [n. 304](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era svolta la discussione generale.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra uno schema di un parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo in titolo, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il Gruppo del M5S e il Gruppo del PD hanno presentato, ciascuno, una proposta di parere contrario sul provvedimento in titolo (pubblicate in allegato).

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) esprime orientamento contrario su tali proposte.

Si passa alla votazione dello schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario a nome del Gruppo del PD rilevando che le osservazioni recate nello schema di parere, seppur in gran parte condivisibili, non sono risolutive rispetto al complesso delle criticità evidenziate dal Consiglio di Stato nei propri pareri ed emerse nel corso delle audizioni. Per tale ragione, la propria parte politica ha ritenuto di presentare uno schema di parere contrario, frutto della preoccupazione in ordine all'eccessiva ingerenza del Ministro nell'individuazione dei componenti degli organi e nell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Siffatta ingerenza, prosegue l'oratrice, lede il carattere di indipendenza dell'Agenzia e, conseguentemente, la sua capacità di effettuare una valutazione di qualità, ponendo in discussione anche la sua permanenza nel registro europeo per l'assicurazione della qualità nell'istruzione superiore.

Conclusivamente lamenta che l'Atto in esame omette ogni riferimento alla vigilanza e alla verifica dell'attività delle università telematiche.

Anche la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario sullo schema di parere della relatrice. Coglie peraltro l'occasione per chiedere alla relatrice le motivazioni della contrarietà nei confronti della proposta di parere presentata dalla propria parte politica, di cui richiama i contenuti. In replica, la relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) dichiara di non poter aderire a proposte di parere contrario sull'atto in titolo, di cui condivide i contenuti, peraltro persino migliorabili qualora si tenesse conto delle osservazioni recate nel proprio schema di parere.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e accolta dalla Commissione, con conseguente preclusione della votazione degli schemi di parere contrario.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione ( [n. 334](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sullo schema normativo in titolo, precisando, sulla base della relazione illustrativa, che esso è diretto ad incidere sull'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito, tramite novelle al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante "Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione", adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 12.

Specifica, quindi, che l'intervento è volto a recepire le modifiche organizzative già introdotte da disposizioni di rango primario. Al riguardo, vengono ridefiniti i requisiti soggettivi dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell'ufficio legislativo del Ministero, allineandoli con quelli previsti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri. Il provvedimento - prosegue il relatore - allinea poi la dotazione organica (che passa da sei a nove) dei dirigenti di livello non generale del Ministero a quella già prevista dalla norma primaria nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione (articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure").

Fa presente, inoltre, che lo schema di atto in esame prevede altresì che la posizione di livello dirigenziale istituita dal citato articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 77 del 2021 sia assegnata all'Ufficio di gabinetto del Ministero.

Evidenzia indi che lo schema in esame uniforma la disciplina della determinazione dell'emolumento spettante al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), prevista dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, a quella dei componenti dell'OIV di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Da ultimo, esso prevede l'incardinamento, presso gli uffici di diretta collaborazione, della struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale", istituita con la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Informa che sullo schema di atto in titolo si è espresso il Consiglio di Stato, dapprima con parere interlocutorio del 10 giugno 2025 e, successivamente, con parere definitivo del 23 settembre 2025.

Rammenta indi che l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", ha modificato l'articolo 2 della citata legge n. 121 del 2024, prevedendo che la "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale" operi in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito, senza un collegamento strutturale con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Al riguardo, nel far presente che tale disposizione è sopravvenuta rispetto al momento in cui il Consiglio dei ministri ha deliberato lo schema di atto in esame, segnala l'esigenza di apportare una correzione a quest'ultimo, espungendo la richiamata previsione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), secondo cui la predetta struttura veniva incardinata presso l'Ufficio di gabinetto.

Rileva, infine, che il richiamato articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 prevede che la posizione dirigenziale generale ivi inserita debba essere definitivamente disciplinata dal regolamento di organizzazione in esame e che, pertanto, la sua collocazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro può risultare più corretta se inquadrata al pari dell'altra figura ad essa analoga, ovvero inserendola direttamente nel comma 2 dell'articolo 9, piuttosto che in un comma aggiuntivo "2-*bis*".

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole che tenga conto dei richiamati rilievi. Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale. Propone indi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Previe dichiarazioni di voto contrarie della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) e della senatrice [DELIA](#) (PD-IDP), accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto in titolo è accolta dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 304**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,  
premessi che:

esso reca modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

l'atto è stato redatto facendo tesoro dell'attività del Gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale n.1509 del 20 settembre 2024, che si è posto l'obiettivo di superare le seguenti criticità riscontrate nel modello attuale, fra le quali si segnalano: una crescente subordinazione dei giovani ricercatori a progettualità definite esternamente; un eccesso di obblighi procedurali e adempimenti formali; la segmentazione amministrativa delle aree scientifiche, incongrua rispetto alla struttura reale della produzione scientifica; la disarticolazione delle linee di finanziamento e la prevalenza di una logica valutativa centrata sul controllo procedurale piuttosto che sull'effettiva qualità scientifica e sull'impatto socio- economico;

il provvedimento è diretto ad aggiornare la struttura e il funzionamento dell'ANVUR al fine di delinearne più compiutamente l'indipendenza, la trasparenza e l'efficienza e di valorizzarne la funzione tecnico valutativa;

considerato che fra i principali elementi di novità si segnalano i seguenti:

- la ridefinizione della missione e dei compiti dell'Agenzia, volta nel suo complesso a valorizzare maggiormente i principi di premialità e responsabilizzazione del sistema della formazione superiore;
- la modifica, improntata ai principi di semplificazione, economicità, efficienza ed efficacia, della governance dell'Agenzia, con la riduzione del numero di componenti del collegio e con la riforma delle procedure di nomina degli organi;
- il potenziamento dell'autonomia regolamentare e finanziaria dell'Agenzia;
- la previsione che la trasparenza delle valutazioni dell'Agenzia sia assicurata tramite la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione pubblica;
- l'inserimento di riferimenti espliciti all'internazionalizzazione delle attività dell'ANVUR, a seguito della sua compiuta integrazione nello European Quality Assurance Register for Higher Education;
- l'adeguamento del regolamento alle recenti evoluzioni normative che hanno equiparato le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a quelle universitarie, anche con riguardo all'attività di valutazione;
- interventi di coordinamento diretti ad adeguare il citato regolamento ad ulteriori interventi normativi nel frattempo intervenuti, fra cui il cambio della denominazione del Ministero vigilante, l'abrogazione dei riferimenti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), la soppressione di tutte le discipline da applicarsi solo in via transitoria;

considerato inoltre che la proposta annovera, fra i propri primari obiettivi, quello di riallineare il funzionamento dell'ANVUR agli standard europei (ESG), rafforzandone il ruolo tecnico-istituzionale, con un intervento che, pur nel rispetto della continuità istituzionale, delinei più compiutamente l'indipendenza, la trasparenza e l'efficienza dell'operato dell'Agenzia, valorizzandone la funzione tecnico-valutativa;

rilevato che l'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in forza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, attribuisce all'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con riguardo alle scuole di specializzazione di area sanitaria, il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea;

considerata la necessità di garantire il necessario raccordo fra il Presidente e il direttore generale



nell'ambito della riforma della governance dell'Agenzia, come previsto peraltro per altri enti del settore quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in base al cui statuto (articolo 11, comma 3) il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, con termine coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e con previsione della risoluzione del contratto entro novanta giorni in caso di cessazione dalla carica del presidente,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera b), precisando che il programma annuale dell'ANVUR sia predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro anziché sulla base delle stesse;
- b) in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, valuti il Governo l'opportunità di specificare, in questa sede ovvero nel primo provvedimento normativo utile, che la valutazione delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria sia svolta valorizzando la centralità delle competenze dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, in coerenza con il quadro normativo citato in premessa;
- c) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 8, comma 1, lettera c), al fine di prevedere che all'interno del comitato di selezione, incaricato di predisporre le quattro terne di nomi per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, siano presenti un membro designato dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei e uno designato dall'European Research Council, al fine di rafforzare la rappresentatività, anche a livello internazionale, e la necessaria autonomia dell'Agenzia;
- d) in relazione all'articolo 10, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il rapporto di lavoro del direttore generale sia regolato con contratto di diritto privato, con termine coincidente con la scadenza del mandato del presidente e che comunque, in caso di cessazione dalla carica del presidente, il contratto del direttore generale si risolva decorsi novanta giorni.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PIRONDINI, ALOISIO e Barbara FLORIDIA**

##### **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 304**

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede di esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),  
premesse che:

l'ANVUR è l'ente pubblico incaricato della valutazione della qualità del sistema universitario e della ricerca, con competenze rilevanti anche ai fini dell'accreditamento e della distribuzione delle risorse pubbliche. È un ente dotato di personalità giuridica propria, collocato sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) ma configurato come autonomo sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile, al fine di garantirne la terzietà e l'imparzialità di valutazione;

lo schema di regolamento in oggetto è composto di quindici articoli che, a eccezione dell'ultimo - recante la clausola di invarianza finanziaria - apportano una serie di novelle al regolamento vigente; le principali modifiche contenute nello schema di regolamento in oggetto riguardano: inclusione delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nell'area di azione dell'ANVUR; valutazioni su base volontaria anche per enti di ricerca non vigilati esclusivamente dal MUR tramite nuove convenzioni; programmazione annuale dell'attività valutativa approvata dal Ministro; possibilità per ANVUR, sentito il Ministro, di adottare propri regolamenti; eliminazione di alcune attività subordinate alla richiesta ministeriale, quali elaborazione parametri per allocazione finanziamenti statali, che vengono ricondotte al Ministero; riduzione della durata della carica del Presidente (da 6 a 5 anni), differenziata da quella degli altri membri (4 anni); modifica nelle modalità di composizione e nomina del Consiglio direttivo e del Presidente; previsione che la nomina del Presidente avvenga tramite terna di nomi di alta qualificazione scelti dal Ministro; introduzione di



criteri e requisiti più stringenti per il comitato di selezione;  
più in dettaglio, l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica le disposizioni preliminari, aggiornando le definizioni concernenti il Ministero vigilante e le istituzioni AFAM, pienamente incluse nell'attività valutativa dell'Agenzia. Viene inoltre introdotta la possibilità per enti di ricerca pubblici o privati non vigilati dal MUR di stipulare direttamente convenzioni per sottoporsi alla valutazione ANVUR e si specifica il riferimento alle attività svolte a livello internazionale ed europeo. Fino a oggi l'ANVUR ha valutato esclusivamente università ed enti di ricerca vigilati dal MUR (come CNR, INAF, INFN, INGV). Con le nuove attribuzioni, l'Agenzia estende il proprio ambito agli enti pubblici non vigilati (ASI, CREA, ENEA, ISPRA, ISS, ISTAT) tramite accordi con i rispettivi Ministeri, nonché a enti privati finanziati con risorse pubbliche, quali l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), lo Human Technopole e la Fondazione Biotechnopolo, oltre a consorzi e partenariati attivati per l'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Come lamentato da sindacati di categoria, tale intervento sembrerebbe riflettere l'intento di coordinare, attraverso la valutazione programmatica, università, enti pubblici e privati, e istituzioni AFAM sotto un unico modello organizzativo integrato, superando la tradizionale distinzione tra ambiti pubblici e privati mediante una logica comune, in parte di mercato e subordinata alla *governance* pubblica;  
all'articolo 2 si ampliano i principi guida dell'Agenzia e si stabilisce che il programma annuale delle attività sia formulato sulla base di linee guida ministeriali. Si autorizza, inoltre, l'ANVUR a svolgere valutazioni su soggetti esteri, prevedendo che i relativi costi siano a carico degli enti richiedenti. Viene riconosciuto all'Agenzia il potere di adottare regolamenti interni per disciplinare la propria attività di valutazione e si semplifica la nomina dei Comitati di esperti internazionali incaricati di valutare l'operato dell'ANVUR. Nonostante sia richiamata, al comma 1, una generica indipendenza dell'Agenzia, essa appare tuttavia contraddetta dall'aumento del controllo ministeriale sul suo operato. Si introducono i principi di efficienza, efficacia e semplificazione, evidenziando un orientamento aziendalista e competitivo tra enti pubblici e privati. Appare, dunque, evidente un rafforzamento del controllo ministeriale, in palese contraddizione con l'autonomia dichiarata, configurando un quadro di supervisione rafforzata che si estende anche agli articoli successivi;  
l'articolo 3 introduce modifiche volte, nel complesso, a ridefinire le competenze, le funzioni e criteri dell'attività valutativa svolta dall'Agenzia, con specifico riferimento alla qualità delle attività formative, scientifiche e organizzative degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca. In definitiva, si implementa la doppia valenza dell'attuale intervento e l'allargamento dei suoi ambiti, ma, al contempo, una maggior dipendenza politica dell'Agenzia, con modifiche cruciali per l'azione del nuovo ANVUR;  
l'articolo 4 interviene sui risultati dell'attività di ricerca: le principali innovazioni riguardano l'assegnazione esplicita al MUR della facoltà di valutare l'assegnazione di fondi premiali alle strutture che conseguono risultati particolarmente significativi, introducendo una discrezionalità politica nella distribuzione delle risorse, e il cambiamento nella denominazione del rapporto biennale pubblicato dall'Agenzia, ora intitolato "Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca". Viene, inoltre, attribuita al Ministro la responsabilità di utilizzare i risultati della valutazione per eventuali ulteriori finanziamenti premiali, evidenziando una maggiore influenza politica e una subordinazione dei processi di allocazione delle risorse alle valutazioni discrezionali del Governo, segnando un notevole, non auspicabile, spostamento verso un modello di *governance* autoritaria nel sistema universitario;  
l'articolo 5 modifica il regolamento sull'organizzazione e funzionamento dell'ANVUR, includendo le istituzioni AFAM e richiamando la trasparenza nelle attività di valutazione tramite piattaforme-dati consultabili, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Inoltre, viene estesa la collaborazione con il Ministero anche agli organi di consulenza per lo sviluppo, quantunque ancora limitata allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informatico-statistici;  
l'articolo 6 interviene sulla disciplina degli organi dell'ANVUR: in particolare, diventano organi dell'ANVUR, oltre al Presidente, al Consiglio direttivo e al Collegio dei revisori dei conti, anche il Direttore generale (prima un semplice direttore e non un «organo») e il Comitato consultivo. Inoltre, si

prevede un mandato di durata diversa tra il Presidente e i componenti del consiglio direttivo, rispettivamente di 5 e di 4 anni (un cambiamento funzionale a staccare il Presidente dal Consiglio per renderlo di diretta nomina politica). Nel dettaglio, il Presidente resta in carica cinque anni (in luogo dei precedenti sei) e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta (nel testo vigente, la carica è di sei anni ed è preclusa una nuova nomina). I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta (nel testo vigente, come per i componenti degli altri organi, la carica è di sei anni ed è preclusa una nuova nomina). Sul punto, è intervenuto il Consiglio di Stato rilevando che il regolamento non può determinare la durata del mandato del Presidente in cinque anni, in quanto tale durata non è compatibile con quella stabilita dalla norma primaria;

nell'articolo 7 si introduce una rilevante modifica nella modalità di selezione del Presidente dell'ANVUR, rendendolo di diretta nomina governativa e indipendente dal Consiglio direttivo. Il Presidente, pertanto, non viene più designato internamente dal Consiglio direttivo, dal momento che la nomina è ora sostanzialmente demandata al Ministro. Quest'ultimo, infatti, attraverso un decreto, istituisce un comitato di selezione che gli propone una terna di candidati e da tale terna viene effettuata la scelta finale (sentite le Commissioni parlamentari), cui fa seguito la nomina formale con decreto del Presidente della Repubblica. Il Presidente dell'ANVUR nomina poi all'interno del Consiglio un vicepresidente;

all'articolo 8 si cambia la procedura di composizione del consiglio direttivo, riportandola sotto più stretto controllo ministeriale. Il consiglio passa da 7 a 5 componenti, compreso il Presidente e si prevede che i componenti del consiglio direttivo vengano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Le quattro terne di nomi includono rappresentanti delle macroaree del Consiglio universitario nazionale (CUN) e un membro AFAM. In definitiva, la composizione del comitato di selezione, in precedenza, era definita soprattutto da enti terzi (uno ciascuno da Ministro, Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dai Presidenti di Accademia dei Lincei, European research council e Consiglio nazionale degli studenti), mentre ora dipende dal Ministro;

ora, appare del tutto evidente come, sulle nuove modalità di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, non sia stato rispettato il principio di indipendenza dell'Agenzia;

l'articolo 9 è dedicato al collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia e, rispetto al testo vigente, si prevede che i componenti debbano essere revisori legali. Si sottrae la designazione di uno dei tre componenti al Ministro vigilante e la si attribuisce alla Corte dei conti prevedendo che proprio il componente nominato da quest'ultima istituzione svolga le funzioni di Presidente del collegio. Infine, si fissano limiti alla definizione del trattamento economico;

l'articolo 10, riguardo al Direttore dell'Agenzia, modifica principalmente il cambio di denominazione della figura, che diventa "Direttore generale" e modifica il regime di incompatibilità. Tali modifiche determinano, di fatto, un incremento delle responsabilità gestionali e strategiche, un ampliamento del ruolo decisionale e un innalzamento del livello di autonomia operativa;

l'articolo 11 cambia la composizione, i criteri di nomina e il funzionamento del Comitato consultivo dell'Agenzia. In particolare, la composizione è ridotta da 17 a 9 componenti, eliminando i membri precedentemente designati da Accademia nazionale dei Lincei, Conferenza unificata Stato-Regioni, European Research Council (ERC), European University Association (EUA), European Students' Union (ESIB/ESU), Convegno permanente dei Direttori generali e Segretariato dell'OCSE. Inoltre, i rappresentanti delle parti sociali nominati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti da tre a uno. Contemporaneamente, il CUN aumenta i suoi rappresentanti da uno a tre (uno per macroarea) e il Presidente, a differenza di prima, partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto;

le modifiche all'articolo 12 riguardano l'organizzazione amministrativa e il funzionamento

dell'Agenzia e sono tese, oltre che a rimuovere i riferimenti a regimi transitori, a valorizzare l'autonomia regolamentare e finanziaria dell'Agenzia. In particolare, si dispone che l'ANVUR potrà finanziarsi anche attraverso attività svolte nei confronti di istituzioni di altri Paesi. Tuttavia, al riguardo, sarebbe bene chiarire se esista davvero un mercato della valutazione, altrimenti la disposizione rischia di fermarsi alla mera propaganda;

l'articolo 13 abroga la norma che ha consentito all'Agenzia, nella fase di avvio delle proprie attività istituzionali, di ricorrere a forme contrattuali flessibili di assunzione di personale;

l'articolo 14 dispone la sostituzione dell'allegato A con un nuovo allegato che recepisce gli incrementi di dotazione disposti nell'ultimo quindicennio;

valutato inoltre che tra la documentazione che accompagna il provvedimento spicca il parere del Consiglio di Stato, che reca una serie di osservazioni di merito sui contenuti dello schema in oggetto. Le osservazioni critiche e raccomandazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato sono, in particolare: necessità di chiarire la legittimazione alla stipula delle convenzioni per la valutazione volontaria da parte di enti pubblici e privati; esigenza di maggiore chiarezza e perimetrazione della locuzione "soggetti di altri Paesi" per valutazioni internazionali; necessità di aggiustamenti per meglio rappresentare i poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza riconosciuti all'ANVUR dalla norma primaria; contrasto tra l'attribuzione esclusiva al Ministro per alcune attività e l'autonomia organizzativa dell'ANVUR; si suggerisce di prevedere che l'iniziativa del Ministro sia alternativa, non sostitutiva dell'iniziativa dell'ANVUR; distinzione da fare tra competenze di ANVUR e competenze del Ministero in tema di parametri per l'allocazione dei finanziamenti; critiche all'accentramento al Ministro nella nomina del comitato di selezione e del Presidente, con raccomandazione di requisiti più definiti; la durata del mandato del Presidente deve essere coerente con la norma primaria (4 anni); si solleva perplessità sulla rimozione delle disposizioni che consentivano ai componenti del Consiglio direttivo di svolgere attività di ricerca gratuita; osservazioni sul regime di incompatibilità del Direttore generale da rendere più rigoroso; suggerimenti di miglioramenti sotto il profilo redazionale del testo del regolamento;

considerato ancora che:

il provvedimento all'esame avrebbe potuto rappresentare un'opportunità di superamento delle criticità dell'ANVUR. Tuttavia, lo schema proposto dal Governo preserva e anzi rafforza il carattere tecnocratico dell'Agenzia, configurandola quale strumento di controllo governativo su attività che, per la loro natura costituzionale, richiederebbero invece una tutela dell'autonomia;

la lettera e lo spirito dell'articolo 33 della Costituzione possono essere tutelati solo attraverso una piena autonomia del sistema accademico nazionale. Le funzioni di alta formazione e ricerca devono dunque essere valutate da un sistema di autogoverno composto da persone con competenze scientifiche e culturali adeguate e legittimate dal merito e dalla professionalità;

fin dalla sua istituzione, l'ANVUR è stata concepita secondo una logica aziendalistico-manageriale, orientata a perseguire la massimizzazione della produzione al minimo costo. Questa impostazione si ispira a concorrenzialità di mercato, seppur simulata, attribuendo all'Agenzia il ruolo di arbitro che premia i più efficienti e penalizza chi non produce risultati immediatamente valutabili;

tale approccio risulta largamente inadeguato, giacché la produzione e diffusione di conoscenze non possono basarsi su criteri di mercato competitivi. La ricerca scientifica è per definizione un'attività caratterizzata da incertezza e complessità, richieste di tempi lunghi, sperimentazione e collaborazione interdisciplinare, aspetti difficilmente riducibili a metriche quantitative e aggregative. Forzare la valutazione in schemi pseudo-competitivi e quantitativi rischia di svuotare l'essenza stessa dell'attività accademica, compromettendone la sostanza innovativa;

il provvedimento in esame non modifica la natura distaccata e critica dell'ANVUR, che rimane un organismo soggetto a influenze di natura politico-governativa, posto a giudice di una competizione tra istituzioni in realtà eterogenee e complesse. Alla base del provvedimento sembra prevalere una logica di visibilità politica piuttosto che una reale volontà di rilancio del sistema universitario e della ricerca, danneggiato da reiterati tagli finanziari che hanno messo in crisi la tenuta economica degli atenei;

la modifica più rilevante consolida ulteriormente la natura ministeriale dell'ANVUR, eliminando

l'elezione del Presidente da parte del consiglio direttivo e prevedendo la nomina diretta da parte del Ministro. Il comitato di selezione, le terne di candidati e il Consiglio stesso sono pertanto interamente di nomina ministeriale, con mandati rinnovabili che espongono gli organi a pressioni politiche. Queste scelte comporteranno molto probabilmente la perdita del riconoscimento da parte dell'ENQA, che già aveva espresso riserve in merito ai rapporti stretti con il Governo;

il testo sancisce esplicitamente la valutazione degli individui, pratica finora negata. L'ANVUR, nata per valutare collettivamente istituzioni e dipartimenti, ora si allinea ai criteri valutativi dei concorsi universitari, accentuando distorsioni che penalizzano la collaborazione interdisciplinare e le ricerche ambiziose, riducendo le libertà scientifiche individuali;

l'ampliamento delle competenze dell'Agenzia, anche al livello internazionale, e l'introduzione di criteri quali le «competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e i loro sbocchi occupazionali» sollevano perplessità rilevanti. Tali valutazioni rischiano di dipendere da contesti socio-economici esterni all'effettiva qualità formativa, con conseguenze discriminatorie soprattutto per atenei localizzati in aree svantaggiate;

la previsione che l'Agenzia finanzi le proprie attività oltre che con fondi statali, anche tramite risorse derivanti da progetti europei, lascia irrisolti quesiti sulla congruenza tra la funzione valutativa e la partecipazione a progetti competitivi, generando potenziali conflitti di interesse e dispersione di energie dal compito principale di valutazione;

si conferma e in parte si rafforza il sistema premiale *ex post*, che assegna risorse finanziarie sulla base di risultati già conseguiti, senza vincoli di destinazione né condizioni di anticipazione programmata. Tale sistema si traduce in un meccanismo di concentrazione e accentuazione delle disuguaglianze, anziché in un efficiente incentivo all'innovazione, disincentivando politiche basate su progettualità e sviluppo di medio-lungo termine;

valutato infine che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, a norma del quale, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate a esprimere un parere e a verificare che le modifiche rispettino i principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

alla luce delle modifiche intervenute nello schema di decreto all'esame, tali principi non risultano pienamente rispettati né garantiti, mentre è fondamentale che le università continuino a essere luoghi di pensiero critico, ed è più che necessario difendere un'istituzione pubblica, libera, aperta e democratica, saldamente ancorata ai valori costituzionali,

esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI D'ELIA, CRISANTI, RANDO e  
VERDUCCI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 304**

La 7<sup>a</sup> Commissione,  
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (Atto n. 304),  
premesso che:  
all'esito di un ciclo di audizioni, sono emerse numerose criticità relative all'attività di ANVUR, anche in prospettiva futura, alla organizzazione interna e alla struttura dell'Agenzia;  
come segnala il dossier del Servizio studi, "la relazione illustrativa informa che la riforma proposta con lo schema in oggetto è il frutto dell'attività del Gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale n. 1509 del 20 settembre 2024", a conferma della volontà di costruire una riforma profonda del sistema di istruzione superiore, senza un confronto ampio e radicato negli atenei;  
in numerose disposizioni del testo dello schema di decreto si ravvisano formulazioni elaborate con termini generici, che non permettono una perimetrazione efficace dei soggetti e dei diversi riferimenti contemplati nel testo. È questa, ad esempio, la considerazione che il Consiglio di Stato ha formulato in

merito al riferimento all'attività di valutazione che l'Agenzia può svolgere nei confronti di "soggetti di altri Paesi". La mancata definizione dei soggetti interessati da questo provvedimento - specifica il Consiglio di Stato - "potrebbe indurre a ritenere inclusi anche enti che non svolgono attività di ricerca, e necessita conseguentemente di una perimetrazione in termini più precisi, eventualmente anche mediante il rinvio alle pertinenti norme o prassi sovranazionali di cui la relazione illustrativa dà ampiamente conto";

un'ulteriore incertezza semantica si evidenzia all'articolo 3 che attribuisce all'Agenzia la valutazione della qualità complessiva delle attività didattiche e di ricerca. Rispetto alla precedente formulazione normativa, si sostituisce la valutazione del "trasferimento tecnologico" con l'attribuzione ad ANVUR della valutazione della "valorizzazione della conoscenza di università, istituzioni AFAM e degli enti di ricerca". Il Consiglio di Stato, soffermandosi su questo punto, ha messo in luce un'ulteriore "incertezza semantica, non comprendendosi se la "conoscenza" la cui "valorizzazione" ANVUR è chiamata a valutare sia costituita dal patrimonio di conoscenze prodotto dall'attività svolta presso gli enti interessati, da diffondere presso la società o l'opinione pubblica;

sebbene, come emerso dalla discussione, le attività di "valorizzazione della conoscenza", comunemente definite "attività di terza missione", attraverso le quali le università ed enti di ricerca interagiscono direttamente con la società, siano riconosciute nella loro dimensione quantitativa e qualitativa, appare "inspiegabile - dopo che da dieci anni l'ANVUR valuta queste attività come le altre - che nella bozza si dica che esse sono da valutare solo se richiesto dal Ministero, quasi fossero opzionali, quando invece sono fondamentali e strategiche per rendere la conoscenza un motore di sviluppo in grado di generare impatto economico, sociale, culturale e intergenerazionale, come previsto dagli articoli 9 e 41 della Costituzione e riconosciuto dall'Accordo per la Riforma della Valutazione della Ricerca, pubblicato dalla Commissione Europea l'8 luglio 2022 e sottoscritto in Italia dalla stessa ANVUR, da 42 università statali e dai maggiori enti pubblici di ricerca, come CNR, INFN e INGV";

a quanto sopra citato si aggiunge che alle attività didattiche e di ricerca, alla valutazione della valorizzazione della conoscenza, l'ANVUR può provvedere unicamente se richiesto dal Ministro. Il Consiglio di Stato, a questo proposito, ha evidenziato che "le tre ipotesi sopra menzionate attribuiscono per via regolamentare in via esclusiva al Ministro l'iniziativa procedimentale rispetto a talune attività dell'ANVUR corrispondenti ad alcune delle competenze più rilevanti ad essa attribuite -, il che appare non pienamente in linea con le attribuzioni normativamente conferite all'ANVUR dalla legge (articolo 2, comma 138 del decreto-legge n. 262 del 2006). La norma primaria, infatti, sia pure nell'ambito di una programmazione (comunque non stabilita, ma soltanto) approvata dal Ministro, non subordina ad alcuna richiesta del Ministro l'esercizio delle competenze ivi attribuite all'ANVUR"; dello stesso avviso si è posto il Consiglio di Stato con rimando a due altre novelle che prevedono l'attivazione dell'Agenzia su richiesta esplicita del Ministero rispettivamente dedicate all'elaborazione e la proposta dei requisiti relativi all'istituzione, all'estinzione o alle modifiche concernenti le università, le sedi distaccate e i corsi di studio universitari nonché la valutazione dell'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;

**appare altresì grave la mancata previsione, nel testo, di un rafforzamento della funzione di vigilanza e verifica da parte di ANVUR sulle università telematiche, che rappresentano oggi uno dei punti più critici dell'intero sistema universitario. L'assenza di un meccanismo di controllo più stringente rischia di perpetuare le distorsioni già segnalate in termini di qualità dell'offerta formativa, accreditamento e trasparenza delle procedure;**

**ugualmente, non si rilevano interventi volti a potenziare le attuali modalità di valutazione dell'ANVUR producendo effetti negativi sulla ricerca, riducendone la qualità, la varietà e l'originalità dei risultati scientifici;**

considerato inoltre che:

l'articolo 4 dello schema di decreto introduce la possibilità per il MUR di valutare l'allocazione di ulteriori e specifici fondi premiali alle strutture che hanno conseguito risultati particolarmente

significativi. Sebbene nel testo, così come novellato, permanga il riferimento ai risultati dell'attività di ricerca di ANVUR quale criterio per l'allocazione delle risorse, si introduce la facoltà discrezionale del Ministero di valutare l'allocazione di ulteriori fondi a strutture meritevoli;

**si ritiene, inoltre, necessario sottolineare la gravità di tale previsione, che attribuisce al Ministro la facoltà di indirizzare fondi premiali aggiuntivi su base discrezionale, introducendo un elemento di disequaglianza tra gli atenei. Tale disposizione rischia di minare i principi di trasparenza e imparzialità che dovrebbero guidare la distribuzione delle risorse pubbliche destinate alla ricerca e alla formazione superiore;**

considerato altresì che:

i riferimenti che hanno sollevato maggiori criticità sono principalmente legati alla nuova disciplina degli organi dell'Agenzia. In particolare, con riferimento alla figura del Presidente di ANVUR, lo schema di decreto intende stabilire che quest'ultimo resti in carica per cinque anni e non sia rinnovabile.

**si sottolinea, inoltre, la particolare gravità della previsione che consente la nomina diretta del Presidente da parte del Ministro. Tale meccanismo, pur formalmente rispettando una procedura di selezione, comporta una concentrazione eccessiva di potere nelle mani dell'esecutivo, riducendo le garanzie di indipendenza dell'Agenzia e della sua *governance*;**

infatti, secondo quanto riportato dalla maggior parte dei soggetti auditi, si riscontra un eccessivo controllo del Ministero che rischia di ledere l'indipendenza dell'Agenzia;

non si può non chiedere se lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 76, risalente a ben 15 anni fa, sia davvero lo strumento più utile al miglioramento del sistema universitario e di ricerca, invece di intervenire, con disposizioni di rango primario, su un organo le cui funzioni e la cui efficacia dovrebbero essere riviste, con il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dal Parlamento che, in questo caso, non è messo nelle condizioni di poter incidere su un tema così importante se non mediante l'espressione di un parere, non vincolante, esprime parere contrario.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 334**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,  
premesse che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prevede che i vice Capi di gabinetto possano essere scelti tra soggetti in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), prevede che i vice Capi dell'Ufficio legislativo siano nominati fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa;

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), allinea la dotazione organica dei dirigenti di livello non generale del Ministero dell'istruzione e del merito a quella successivamente prevista dall'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), prevede che la posizione di livello dirigenziale istituita dal citato articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 77 del 2021 sia assegnata all'Ufficio di gabinetto del Ministero;

l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), incardina presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro la "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale";

l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), uniforma la disciplina della determinazione dell'emolumento spettante al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), prevista dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, a quella dei componenti dell'OIV di cui al comma 3 del medesimo articolo;

tenuto conto:

del parere interlocutorio espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 giugno 2025, nonché del parere definitivo espresso dal medesimo consesso nell'adunanza del 23 settembre 2025; della normativa sopravvenuta e, in particolare, dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", che ha modificato l'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121, recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale", prevedendo che la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale operi in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito, senza un collegamento strutturale con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

considerato che il citato articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede che la posizione dirigenziale generale ivi inserita debba essere definitivamente disciplinata dal regolamento di organizzazione in oggetto e che, pertanto, la sua collocazione presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro può risultare più corretta se inquadrata al pari dell'altra figura ad essa analoga, ovvero inserendola direttamente nel comma 2 dell'articolo 9, piuttosto che in un comma aggiuntivo "2-*bis*",

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo, in linea con il parere definitivo reso dal Consiglio di Stato, a sopprimere le disposizioni relative alla "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale";

b) con riferimento alla posizione di livello dirigenziale generale di cui al richiamato articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di cui si dispone l'incardinamento presso l'Ufficio di Gabinetto, si invita il Governo a prevedere che essa sia disciplinata al comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, in luogo del comma 2-*bis* del medesimo articolo, tenuto conto che il comma 2 reca il contingente complessivo di dirigenti con funzioni di diretta collaborazione.

